



Comune di Sovico

**REGOLAMENTO
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI
ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

**Approvato con deliberazione G.C. n° 46 del 20-03-2008 e modificato con
delibera G.C. n° 148 del 16.12.2008**



Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento, da parte dell'Amministrazione Comunale, di incarichi di collaborazione autonoma di cui all'art. 110 co. 6 D.Lgs. 267/2000 da conferirsi ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria in presenza dei presupposti di cui all'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Rientrano in detti incarichi anche quelli di consulenza, studio e ricerca.

Art. 2 –Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali esterni, esercitati in forma di lavoro autonomo sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art. 2222 e seguenti e 2230 e seguenti del codice civile, aventi natura:

- a) Occasionale, quando la prestazione richiesta si esaurisce in un'attività di breve durata in assenza di un coordinamento da parte dell'Amministrazione;
- b) Coordinata e continuativa, quando la prestazione richiesta si concretizza in un'attività avente continuità e sottoposta al coordinamento dell'amministrazione;

I soggetti cui possono essere affidati gli incarichi di cui al precedente comma sono:

- 1) Persone fisiche esercenti l'attività professionale in via abituale necessitanti o meno di abilitazione o di iscrizione ad albi professionali;
- 2) Altre persone fisiche non esercenti l'attività a titolo professionale, in possesso dei requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico.

Tali soggetti devono essere in possesso di laurea specialistica, di laurea magistrale o di titolo equivalente ovvero di laurea triennale e in aggiunta di specializzazione universitaria. Può prescindersi dal requisito della specializzazione universitaria solo nelle ipotesi tassativamente previste dalla Legge.

Non rientrano nella disciplina del presente regolamento gli incarichi espressamente esclusi da norme di legge o rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i. o di altre disposizioni normative (tra cui difesa legale e costituzione in giudizio dell'Ente, componenti degli organismi di controllo interno e nuclei di valutazione, servizi tecnici attinenti all'ingegneria, all'architettura e all'urbanistica).

Art. 3 – Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione

L'amministrazione può conferire gli incarichi di cui all'art. 2 in presenza dei seguenti presupposti:

- a) il responsabile del settore interessato deve preliminarmente accertare l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- b) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione e ad obiettivi e progetti specifici e determinati individuati dal committente, nonché risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;
- c) gli incarichi devono soddisfare esigenze di natura straordinaria escludendosi la legittimità degli stessi per esigenze ordinarie;
- d) la prestazione deve essere di natura temporanea e ad alto contenuto di professionalità;
- e) l'incarico deve avere ad oggetto attività istituzionali stabilite dalla legge o previste negli atti di programmazione dell'Ente;
- f) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto, compenso della

collaborazione ed eventuali modalità di coordinamento.

Art. 4 – Programmazione e limiti di spesa

Il Comune di Sovico individua nella relazione revisionale e programmatica, allegata al bilancio di previsione e sue modifiche, le attività non rientranti in quelle istituzionali previste obbligatoriamente dalla legge per le quali si intendono attivare gli incarichi di collaborazione esterna. Il Comune provvede con il *piano esecutivo di gestione*, a dettagliare i singoli incarichi di collaborazione esterna di cui sopra specificando le risorse economiche destinate a ciascuno di essi e suddividendoli tra i vari centri di responsabilità.

Il piano esecutivo di gestione deve essere corredato dall'attestazione, a cura del Responsabile del Settore interessato alla prestazione, circa l'impossibilità oggettiva di utilizzare le professionalità in servizio presso l'Ente.

Il limite annuo di spesa per gli incarichi di cui al presente regolamento dovrà essere definito nel bilancio di previsione e sue successive modifiche.

Art. 5 - Procedura

Il Comune di Sovico individua i collaboratori, di norma, mediante procedure di selezione da indirsi dal Responsabile del Settore interessato alla collaborazione previo accertamento dell'inserimento dell'incarico nei documenti di programmazione e del rispetto del tetto di spesa di cui al precedente art. 4 nonché verifica della congruità del compenso rispetto ai prezzi di mercato.

Oltre alla comparazione dei curricula potranno essere previsti, a discrezione del responsabile del procedimento in funzione dell'incarico da conferire, lo svolgimento di un colloquio orale e/o la valutazione di ulteriori elementi quali la proposta operativa e la proposta economica.

La procedura di cui al presente articolo dovrà essere resa nota mediante avviso da affiggersi all'albo pretorio e pubblicarsi sul sito web del Comune per almeno 10 giorni ferme rimanendo eventuali ulteriori forme di pubblicità da esperirsi a discrezione del Responsabile del Settore interessato.

Detto avviso deve contenere:

- l'oggetto della prestazione
- le modalità di presentazione della domanda e la relativa documentazione a corredo
- il compenso base previsto
- i requisiti culturali e professionali minimi richiesti correlati al contenuto della prestazione
- la durata dell'incarico
- i criteri di valutazione con i relativi punteggi

Costituiscono requisiti per la partecipazione alla selezione oltre alla particolare specializzazione universitaria richiesta:

- a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- b) il godimento dei diritti civili e politici;
- c) il non aver riportato condanne penali che interdichino ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione e/o importino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché non essere destinatario di provvedimenti che comportino l'applicazione di misure di prevenzione;

La comparazione dei curricula dovrà tener conto dei titoli professionali e culturali posseduti e delle esperienze professionali maturate dal prestatore d'opera nella materia oggetto dell'incarico presso enti pubblici e privati nonché di altri eventuali elementi da indicarsi

nell'avviso.

Qualora a seguito della pubblicazione dell'avviso non pervengano candidature, o nessuna di quelle pervenute sia ritenuta idonea, si potrà procedere, a parità di condizioni, all'individuazione del professionista in via diretta se il compenso preventivato non sia superiore a € 5.000,00 al netto degli oneri fiscali. Per importi superiori si procederà invece mediante comparazione di almeno tre curricula di professionisti in possesso dei necessari requisiti, individuati dal Responsabile del Procedimento previa idonea ricerca di mercato.

Art. 6 – Selezione

Una Commissione Tecnica composta dal Direttore Generale, dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del settore interessato all'acquisizione della collaborazione stessa, o, nel caso quest'ultimo coincida con il secondo, da altro dipendente addetto al settore amministrativo di più elevato inquadramento giuridico, procederà alla valutazione della documentazione pervenuta entro i termini fissati dall'avviso e secondo le modalità ivi stabilite.

La commissione procederà alla valutazione della documentazione presentata attribuendo i punteggi per ciascuno degli elementi di valutazione indicati nell'avviso. Procederà altresì all'eventuale espletamento dei colloqui attribuendo, agli esiti degli stessi, un punteggio numerico graduato in funzione del punteggio massimo previsto nell'avviso.

Per il conferimento di incarichi di importo inferiore a € 5.000,00 al netto degli oneri fiscali, le operazioni di comparazione di cui ai precedenti commi verranno effettuate esclusivamente a cura del Responsabile del Procedimento.

ART. 7 – Conferimento dell'incarico

La Commissione o il Responsabile del Procedimento (nei casi in cui opera la comparazione senza l'ausilio della Commissione) verbalizza le operazioni di comparazione attribuendo a ciascun candidato il punteggio complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione e trasmette il relativo verbale - corredato dalla documentazione allegata - al Responsabile del settore interessato, competente ad assumere il provvedimento di affidamento dell'incarico.

Si potrà procedere all'affidamento dell'incarico anche in caso di presentazione di una sola richiesta purchè ritenuta idonea avendo raggiunto il punteggio minimo previsto nell'avviso. Il Comune di Sovico costituirà rapporti di collaborazione tramite contratto, anche sotto forma di disciplinare d'incarico, sottoscritto dal collaboratore e dal Responsabile del Settore interessato alla collaborazione stessa.

Art. 8 – Pubblicità

L'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento è reso noto mediante pubblicazione in apposita sezione dedicata sul proprio sito web, del provvedimento di conferimento dell'incarico con indicazione dell'oggetto, della durata, del soggetto incaricato e del compenso allo stesso spettante.

A tal fine il responsabile del settore interessato una volta sottoscritto il contratto/disciplinare provvederà alla trasmissione dello stesso, almeno 3 giorni prima dell'inizio dello svolgimento dell'incarico, all'URP che provvederà a sua volta alla pubblicazione di cui al presente articolo sul sito del comune e, limitatamente agli incarichi aventi natura coordinata e continuativa, anche all'ufficio personale per la comunicazione d'obbligo al centro per l'impiego.

Limitatamente agli incarichi di consulenza, i relativi contratti acquistano efficacia a decorrere dalla pubblicazione sul sito web del comune dei dati di cui al comma

precedente.

L'ufficio ragioneria invia semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica l'elenco degli incarichi conferiti, completo dei dati inerenti l'oggetto dell'incarico, i riferimenti identificativi dell'incaricato ed il compenso allo stesso spettante.

I provvedimenti inerenti gli incarichi di consulenza, studio e ricerca, comportanti una spesa superiore a € 5.000,00 dovranno essere trasmessi alla sezione regionale della Corte dei Conti a cura del Settore Finanziario.

Art. 9 – Presupposti per il conferimento di incarichi senza esperimento di procedure comparative

Fermo rimanendo quanto previsto dagli artt. 3 e 8, possono essere conferiti incarichi di cui all'art. 1 in via diretta, senza l'esperimento di procedure comparative, quando ricorrano le seguenti condizioni:

- a) l'oggetto dell'incarico riguardi attività che, per l'unicità e/o particolarità delle prestazioni richieste, le renda difficilmente comparabili quali quelle di natura artistica, culturale, scientifica, tecnica in quanto strettamente connesse alle abilità del collaboratore o a sue particolari interpretazioni, elaborazioni o innovazioni;
- b) si tratti di collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione episodica, caratterizzate da un rapporto *intuitu personae* e che comportino la corresponsione di un compenso di modica entità equiparabile ad un rimborso spese;
- c) nel caso di cui all'art. 5 ultimo comma del presente regolamento per importi fino a € 5.000,00 esclusi oneri fiscali;
- d) estrema urgenza adeguatamente motivata dovuta a situazioni eccezionali, imprevedute, che non rendano possibile l'esperimento delle procedure comparative disciplinate dal presente regolamento.

Art. 10 – Proroga degli incarichi esterni

Qualora il completamento della prestazione dedotta in un contratto di collaborazione necessiti, per motivi non imputabili al collaboratore, di un periodo di tempo ulteriore rispetto a quello indicato nel contratto, l'interesse del Comune di Sovico al perfezionamento della prestazione può motivare, eccezionalmente, una dilazione del termine finale.

Detta proroga, sarà tuttavia subordinata alla predisposizione da parte del Responsabile di Settore di riferimento di una relazione attestante il permanere della rispondenza dell'incarico agli obiettivi dell'amministrazione, l'assenza di personale interno idoneo alla sua prosecuzione e i termini della proroga.

Il contratto integrativo di proroga specificherà esclusivamente la durata della proroga, rimandando per tutto il resto al precedente atto negoziale.

Art. 11 - Contenuti del contratto/disciplinare d'incarico

I contratti di collaborazione esterna, siano essi occasionali o coordinati e continuativi sono formalizzati con apposito atto anche sotto forma di disciplinare di incarico.

I contratti/disciplinari, da stipularsi in forma scritta, devono contenere i seguenti elementi:

- durata della prestazione;
- progetto obiettivo o programma di lavoro oggetto dell'incarico;
- modalità di svolgimento dell'incarico;
- eventuale monitoraggio degli stati di avanzamento;

- in caso di co.co.co, forme di coordinamento fra collaboratore e committente;
- eventuale, individuazione del monte ore mensile presuntivamente occorrente per fornire la prestazione richiesta;
- corrispettivo proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito sulla base del valore che la prestazione richiesta, o analoga, presenta sul mercato anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento. Tale corrispettivo potrà altresì tener conto dell'eventuale messa a disposizione del collaboratore di beni strumentali (personal computer, uso mezzi comunali, etc...) comunali o del riconoscimento di eventuali rimborsi spesa documentati, nonché della proporzione tra compenso e utilità conseguita dall'A.C.;
- modalità di erogazione del compenso;
- eventuali casi e modalità di recesso o risoluzione del contratto con i relativi termini di preavviso;
- eventuali penali;
- eventuale nomina dell'incaricato a responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Art. 12 – Liquidazione dei compensi e verifica dell'esecuzione

Il Responsabile di Settore competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, al raggiungimento delle quali può anche essere ammessa la corresponsione di acconti sul compenso dovuto.

Il pagamento del saldo potrà avvenire solo previa verifica ed attestazione del conseguimento degli obiettivi e/o dei risultati raggiunti sulla base delle prestazioni effettuate secondo quanto previsto dal disciplinare di incarico.

Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare d'incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti e il collaboratore non provveda ad integrare i risultati/le attività richieste in seguito a contestazione scritta ed assegnazione di un termine per provvedere, l'Amministrazione darà luogo alla risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora i risultati siano soddisfacenti solo in parte, il Responsabile del Settore potrà chiedere al soggetto incaricato di integrare le prestazioni entro un termine stabilito oppure, sulla base della quantificazione delle attività prestate, potrà provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 13 – Divieti

I collaboratori esterni di cui al presente regolamento non possono esercitare attività dirigenziali, ivi compresa l'adozione di atti che impegnino l'Ente verso l'esterno, rimesse esclusivamente al personale assunto con rapporto di lavoro dipendente, a tempo indeterminato o determinato.